



COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.del.....

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi
- Art. 5 – Locali ed aree scoperte oggetto del tributo
- Art. 6 – Esclusioni dal tributo
- Art. 7 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 8 – Produzione di rifiuti speciali – riduzione superficie
- Art. 9 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 10 – Agevolazione alle utenze non domestiche per parziale avvio al recupero o riciclo dei rifiuti urbani in via autonoma
- Art. 11 – Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni
- Art. 12 – Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 13 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 14 – Copertura dei costi di gestione del servizio dei rifiuti
- Art. 15 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 17 – Obbligazione tributaria
- Art. 18 – Zone non servite
- Art. 19 – Interruzione temporanea del servizio
- Art. 20 – Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 21 – Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 22 – Agevolazioni tariffarie per particolari attività
- Art. 23 – Esenzioni per particolari condizioni sociali
- Art. 24 – Tributo giornaliero
- Art. 25 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 26 – Versamenti e riscossione
- Art. 27 – Rimborsi
- Art. 28 – Importi minimi
- Art. 29 – Accertamento
- Art. 30 – Sanzioni ed interessi
- Art. 31 – Norme transitorie e finali
- Art. 32 – Clausola di adeguamento

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. Del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui al comma 641 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste sul territorio comunale interamente o prevalentemente nel territorio di competenza, secondo le modalità previste dal presente regolamento. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché quelle individuate all'art. 6 del presente regolamento.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani:
 - Tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o

nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Sono suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (quali ad esempio acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi, salvo il caso in cui il soggetto obbligato al versamento del tributo possa dimostrare, mediante idonea documentazione, che non si sono verificati consumi dei servizi di rete corrispondenti all'occupazione per tutto l'anno di riferimento.

- Tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Le aree adibite ad impianti di distribuzione di carburanti vengono assoggettate al tributo nella misura convenzionale di 30 mq per colonnina di distribuzione, anche multipla a prescindere dall'eventuale copertura. Resta confermato l'assoggettamento al tributo con gli ordinari criteri dei locali utilizzati dai gestori come depositi, market, bar, autofficina e simili.

ART. 6 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani quali quelle indicate nel seguente elenco anche se non a titolo esaustivo:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (quali ad esempio gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici dei locali e delle aree scoperte riservate e di fatto utilizzate esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, eccetto i locali ad essi accessori quali spogliatoi, uffici, zone ristoro, gradinate, servizi e simili che sono soggetti al pagamento del tributo.
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali o artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute od occupate in

via esclusiva;

- c) le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;
2. Sono esclusi inoltre dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le circostanze di cui ai commi 1 e 2 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art. 25 ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie sulla quale si applica il tributo, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 3, è così determinata:
 - a) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) Per tutte le altre unità immobiliari, dalla superficie calpestabile;
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D. Lgs. n. 507/1993 (TARSU), o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (TIA);
3. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. A conclusione di tali procedure di allineamento, il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27/7/2000, n. 212;
4. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese;
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONE SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal

reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 3.

L'esclusione è riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione originaria o di variazione di cui al successivo art. 25 e a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

2. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, sarà possibile applicare un coefficiente di riduzione esclusivamente per tali superfici dello 0,5. L'abbattimento della superficie è riconosciuto a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso o documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile;
3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e in via esclusiva come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
4. Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, con la dichiarazione di cui al comma 1 dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
5. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione di cui al comma 4 anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
6. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

ART. 9

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo debita comunicazione. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione è presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il

nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, con decorrenza immediata. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

3. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione entro i termini di cui al comma 2 del presente articolo, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 10

AGEVOLAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER PARZIALE AVVIO AL RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI IN VIA AUTONOMA

1. Sono riconosciute agevolazioni alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero / riciclo, a propria cura e spese, i rifiuti urbani da esse stesse prodotti;
2. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione i quantitativi avviati al recupero /riciclo dovranno risultare dal formulario del soggetto che effettua l'attività di recupero /riciclo dei rifiuti stessi e dovranno essere dichiarati all'Ente competente al quale è comunque riservata la possibilità di procedere, previa formale richiesta, alla verifica della documentazione stessa;
3. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero / riciclo a propria cura e spese, i rifiuti urbani da esse stesse prodotti, è riconosciuta una riduzione del tributo nella quota variabile della tariffa in base alla quantità di rifiuti urbani avviati al recupero /riciclo. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero / riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio dell'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero / riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 riferiti all'anno precedente, relativi ai rifiuti riciclati/recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero / riciclo, in conformità alle normative vigenti.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile;
6. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa.

ART. 11

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Fatte salve diverse disposizioni per particolari riduzioni previste nel presente regolamento, qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto

dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.

ART. 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria decorrente dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.
3. Per la determinazione della tariffa si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano economico finanziario. Ai sensi dell'art 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora divergenti dai valori minimi.

ART. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 14

COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 15
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla quantità di rifiuti prodotti determinata in via presuntiva, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 16
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione al primo gennaio di ciascun anno, calcolato sommando tra loro i componenti di tutti i nuclei familiari residenti nella medesima abitazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che pur mantenendo la residenza nei locali per i quali è dovuta la tariffa sono domiciliati altrove non sono computati tra gli occupanti a condizione che il periodo di permanenza al di fuori del nucleo familiare, da dichiararsi con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione, sia superiore a sei mesi (es. case di cura o di riposo, collegi o istituti scolastici, centri socio-educativi, comunità di recupero, istituti penitenziari).
4. Per le utenze domestiche detenute o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito pari ad 1 unità, ovvero, se superiore, in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 25. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ad 1. Analogamente per le abitazioni possedute da utenti che risiedono o hanno dimora abituale, per un periodo superiore a 6 mesi all'anno, al di fuori del territorio nazionale la tariffa è determinata considerando un numero di occupanti pari ad 1. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del presente regolamento.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione dei

soggetti fisici che occupano l'immobile riportata nella dichiarazione di cui all'art. 25. In caso di utilizzo superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, sarà considerato soggetto passivo l'occupante.

ART. 17 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il primo giorno del mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 25. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. La cessazione dà diritto allo sgravio o al rimborso del tributo secondo le modalità previste in materia;
4. La cessazione può avvenire anche d'ufficio quando vi siano dati certi e incontrovertibili (es. decessi, subentri) e il contribuente risulti irreperibile.

ART. 18 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale come definite dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Qualora il servizio, sebbene istituito ed attivato, sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento con riferimento alla frequenza della raccolta o alla capacità dei contenitori stradali, qualora utilizzati, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25 e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 19 **INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

In caso di interruzione temporanea del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

ART. 20 **RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio è ridotta di una percentuale non superiore al 40% determinata con deliberazione annuale di approvazione delle tariffe. La riduzione è concessa a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 25, a condizione che la regolarità dell'uso dell'idonea attrezzatura sia accertata e certificata dall'Ente preposto. Oggetto del compostaggio devono essere i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di cucina, limitatamente alla frazione vegetale, seguendo le regole di base del compost. Il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio;
2. La tariffa è ridotta del 30% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo complessivamente inferiore a sei mesi all'anno da soggetti non residenti, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si dichiara di utilizzare l'alloggio per meno di sei mesi all'anno e di non volerlo cedere in locazione o in comodato;

3. La tariffa è ridotta del 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di lavoro a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati;
4. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020, n.178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

ART. 21

RIDUZIONI DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta fino a un massimo del 30% nel caso di locali diversi da abitazioni, e di aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a un uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione e che quest'ultima preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi all'anno o di 4 giorni per settimana.
2. Con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe è stabilita la misura dell'agevolazione di cui al comma precedente.

ART. 22

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER PARTICOLARI ATTIVITA'

1. La tariffa del tributo è ridotta fino ad un massimo del 30% nei seguenti casi:
 - a. locali e aree occupati da associazioni o enti senza scopo di lucro, iscritte all'apposito albo, utilizzate per le attività inerenti l'oggetto sociale esercitate in ambito comunale, quali ad esempio, sale riunioni, sale prove, uffici, locali o strutture per gli spettatori, patronati e sale per la somministrazione di alimenti e bevande, scuole materne, servizi;
 - b. locali, aree e strutture utilizzati per attività connesse alla pratica sportiva ricompresi all'interno dell'impianto sportivo, quali ad esempio gradinate, servizi, uffici, spogliatoi;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate non sono cumulabili con altre riduzioni previste nel presente regolamento. Si applicano a richiesta dell'utente e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'istanza, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione;
3. Con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe è stabilita la misura dell'agevolazione di cui al comma 1;
4. Gli oneri derivanti dalla presente riduzione sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

ART. 23

ESENZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI

1. Sono esentati dal pagamento del tributo le seguenti utenze, secondo i parametri fissati dalla deliberazione di approvazione delle tariffe:
 - nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale individuati in base alla situazione ISEE, alla tipologia di reddito proveniente esclusivamente da pensione, all'età anagrafica, alla situazione patrimoniale e soggetti assistiti dai servizi sociali comunali;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato da presentarsi ogni anno entro il termine stabilito dalla deliberazione di approvazione della tariffa;
3. Gli oneri di cui al presente articolo sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa. La relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del

Comune.

ART. 24

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160;
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione;
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%, con un minimo giornaliero di Euro 2,50;
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo;
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816 della L. 160/2019;
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale;
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio preposto alla gestione della TARI i provvedimenti rilasciati, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette;
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori;
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune ovvero al soggetto incaricato della gestione della TARI la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o Posta Elettronica Certificata (PEC), allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o del soggetto incaricato che ne rilascia ricevuta nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di trasmissione nel caso di invio a mezzo PEC;
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le variazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti;
5. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, saranno conteggiate con apposito provvedimento di sgravio o mediante conguaglio compensativo nella tariffazione successiva;
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione, regolarmente sottoscritta mediante firma autografa o digitale, qualora l'invio sia effettuato mediante PEC, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante, detentore o possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze, indirizzo e il numero civico corredato dell'eventuale interno di ubicazione, superficie calpestabile in mq e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non dimoranti stabilmente nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) Eventuali richieste di agevolazioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta individuale e soggetto titolare o ragione sociale della società o di altra tipologia di persona giuridica, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica e dei poteri di rappresentanza;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d) Estremi catastali dell'immobile e di eventuali pertinenze, indirizzo e il numero civico corredato dell'eventuale interno di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - f) Eventuali richieste di agevolazioni o esenzioni.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra, con appropriata documentazione, di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio;
 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole;
 9. La cessazione può essere anche rilevata d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova dichiarazione di inizio utenza da parte di altro soggetto o per i quali ne sia accertata comunque la cessazione dell'occupazione e siano irreperibili;
 10. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le sanzioni di cui all'art. 30.

ART. 26

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono versati con le modalità previste dalla legge e che saranno indicate negli inviti di pagamento inviati ai contribuenti.
2. Il Comune ovvero il soggetto al quale il servizio è stato affidato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito modello di pagamento precompilato contenente l'importo dovuto, distinguendo la quota relativa al tributo sui rifiuti e quella relativa al tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo.
3. Il pagamento degli importi sarà suddiviso in almeno due rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione di norma entro la scadenza della prima rata dell'anno di competenza. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

ART. 27

RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute - per importi annuali superiori a € 12,00 - entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, pena la decadenza dal diritto;
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero a conguaglio sugli importi eventualmente ancora dovuti;
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 30 del presente regolamento.

ART. 28

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia pari o inferiore ad € 12,00;
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tariffa, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo;
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 29

ACCERTAMENTO

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione/gestione il funzionario responsabile è nominato dal gestore;
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.

ART. 30

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del trenta per cento dell'importo omesso o tardivamente

versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 gg dalla notifica si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;
3. Sulle somme accertate e dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale aumentato di tre punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.
4. Nella stessa misura gli interessi spettano al contribuente sulle somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data del versamento.

ART. 31 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2022.
2. E' abrogato il regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14.04.2014 e ss.mm.ii.

Art. 32 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

TARI

Metodo normalizzato ex D.P.R. n. 158/1999

utenze non domestiche Comune di Albignasego

Categorie DPR	Descrizione categoria
1	Musei e biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club